

COMUNE DI VEGLIE

PROVINCIA DI LECCE

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturita la seguente deliberazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GAL TERRA D'ARNEO SRL con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757 (costituita nel 1997)	Diretta	<i>La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Veglie.</i>	0,08% non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione	Il Comune di Veglie, rispetto a tale società, non ha la maggioranza dei voti, nè poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, nè soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubblica e non sono affidatarie diretta di servizi pubblici locali
G.A.L.Terra D'Arneo SCARL con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.iva 04818540751 costituita il 09/09/2016	Diretta	<i>La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020,</i>	2% non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione	Il Comune di Veglie, rispetto a tale società, non ha la maggioranza dei voti, nè poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, nè soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubblica e non sono affidatarie diretta di servizi pubblici locali

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Il Comune di Veglie con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 28/11/2019 ha deliberato in merito alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n.35 del 28/11/2019, questo Comune non ha adottato alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Il Comune di Veglie ha solo la partecipazione all'interno del G.A.L Terre D'Arneo (società di capitali SRL - 03158250757) pari ad € 100,00 (0,08 % del Capitale sociale) ed al GAL Terre D'Arneo Scarl per € 200,00 (2% del Capitale sociale). Il GAL Terra d'Arneo srl ha un ampio e rappresentativo partenariato locale composto da 115 soci tra amministrazioni locali ed enti pubblici, associazioni di categoria, istituti bancari e operatori privati. Il capitale sociale ammonta ad 130.000,00 euro, di cui il 72% sottoscritto da 101 soci privati e il restante 28% sottoscritto invece da 14 soggetti pubblici. Il Gal Terre D'Arneo Scarl (p.iva 04818540751) ha un capitale sociale di € 10.000,00 ed è stato sottoscritto con una quota del 2% da 10 Comuni (tra cui il Comune di Veglie) corrispondente ad € 200,00 e da un ampio e rappresentativo partenariato locale composto da amministrazioni locali ed enti pubblici, associazioni di categoria, istituti bancari e operatori privati.

Denominazione Part. Iva	Cod. Fisc.	Attività Svolta/Funzioni attribuite	Quota % di partecipazione del Comune	Inclusione nel GAP	
				SI	Tipologia (società)
1	GAL TERRA D'ARNEO SRL con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757 (costituita nel 1997)	<i>La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Veglie. Obiettivi prioritari quello della valorizzazione del territorio e delle sue risorse.</i> <i>Il GAL "Terra d'Arneo", forte della positiva esperienza maturata e dei risultati conseguiti con l'attuazione dei programmi comunitari LEADER II e LEADER+, ha avviato la fase di attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Impresa e innovazione in Terra d'Arneo" che punta a sostenere un processo di sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto agricolo e della micro-impresa.</i> <i>Il Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito dell'Asse IV "Leader" del PSR Puglia 2007/2013, prevede una serie di azioni finalizzate alla diversificazione per l'azienda agricola, al sostegno della piccola impresa, all'incentivazione di attività di turismo rurale e alla valorizzazione delle risorse della natura, della cultura, della tipicità e della tradizione della Terra d'Arneo.</i> <i>Sono previsti a tale scopo interventi strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l'agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l'artigianato e il commercio.</i>	0,08% non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione		S.R.L.
2	G.A.L. Terra D'Arneo SCARL con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.iva 04818540751 costituita il 09/09/2016	<i>La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto</i>	2% non è previsto alcun ulteriore costo a carico del Bilancio comunale riveniente dalla suddetta adesione		S.C.A.R.L.

	<i>nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.</i> <i>Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.</i> <i>L'adesione del Comune di Veglie al Gal Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020 ed al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale che la stessa intende predisporre per partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020.</i>			
--	---	--	--	--

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Le succitate partecipazioni si confermano essere le uniche alla data del 31/12/2019 e rientranti nella fattispecie di cui all'art. 26 comma 2 dlgs 175/2016 ed ossia “-.....oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)”. Rispetto a tale fattispecie il medesimo dlgs 175/2016 esclude l'applicabilità dell'art. 4. In particolare, trattasi di GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) beneficiari dei contributi previsti dal Programma di iniziativa comunitaria LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale). I GAL elaborano la strategia di sviluppo dell'area rurale che rappresentano e sono responsabili della sua attuazione. Il Programma di Iniziativa Comunitaria delega agli Stati Membri (in Italia le Regioni e le Province Autonome) il compito di elaborare – di concerto con il partenariato socio-economico – un Programma Operativo (PO) da sottoporre all'approvazione della Commissione UE. I Gruppi di azione locale sono dei gruppi (generalmente società consortili) composti da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. Essi elaborano il piano di azione locale e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo Agricolo di Orientamento e di Garanzia. I Gruppi di azione locale, pertanto, non mirano a svolgere servizi in favore di pubbliche amministrazioni bensì devono 'definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata' (articolo 62, comma 1, lett. c) del Regolamento (CE) 1698/2005). Al riguardo, si riporta un parere dell'Anci il quale, espressamente, afferma che *'la società consortile che rappresenta il G.A.L., non è quindi una società di servizi né [...] si può configurare a livello di società strumentale di cui all'art.*

13 della legge n. 248/2006, in quanto non destinata a produrre beni e servizi strumentali all'attività degli enti, bensì a proporre strategie condivise di sviluppo del territorio'.

Alla luce di quanto sopra, rispetto a tali società la partecipazione del Comune di Veglie è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,08% => € 100,00 per il Gal Terre D'Arneo srl e del 2% => € 200,00 Gal Terre D'Arneo scarl); essendo stata costituita al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie, **al momento non si ritiene di dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione** ancorchè per il Gal Terre D'Arneo srl è sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Ad ogni buon conto si precisa il Comune di Veglie, rispetto a tali società, non ha la maggioranza dei voti, nè poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, nè soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubblica e non sono affidatarie diretta di servizi pubblici locali.

Tanto si doveva

Settore Servizi Finanziari
(Dr. Cesare ALLIQUANTO)